

Il Presidente,

letto il ricorso proposto da *Parte_1* e *Controparte_1* per la nomina dell'arbitro di parte della *Controparte_2*

vista l'istanza di revoca proposta dalla società resistente;

a scioglimento della riserva che precede;

RILEVATO:

- che le ricorrenti hanno dedotto l'esistenza, nell'atto costitutivo della società, di clausola compromissoria contenuta nell'art. 13, relativa alle controversie tra soci, i loro eredi e la società, da deferirsi a tre arbitri amichevoli compositori;
- che le ricorrenti hanno nominato il proprio arbitro e hanno invitato la società resistente alla nomina del proprio arbitro, senza ricevere riscontro nel termine assegnato;
- che nel procedimento di nomina dell'arbitro ex art. 810, co. 2, c.p.c., il Presidente del Tribunale svolge una funzione sostitutiva della volontà negoziale della parte rimasta inerte, limitata alla verifica formale dei presupposti della nomina, senza estendersi alla risoluzione delle questioni giuridiche che dividono le parti;
- che, come chiarito da Cass. civ., ord. 10985/2020, la nomina deve essere effettuata in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontà manifestata nella clausola compromissoria, ove essa non risulti, nei limiti del controllo demandato in questa sede, contra legem o non più concretamente attuale;
- che le questioni sollevate dalla resistente in ordine alla validità della clausola compromissoria, alla sua compatibilità con la disciplina dell'arbitrato societario e alle conseguenze dell'art. 838-bis c.p.c. non integrano un impedimento formale alla nomina, ma attengono alla validità ed efficacia della convenzione arbitrale e, dunque, al merito del potere decisorio degli arbitri o alle eventuali successive impugnazioni;
- che in tal senso Cass. civ., ord. 23974/2024 ha precisato che eventuali violazioni delle regole dettate per il procedimento di nomina (tra cui rientrano anche le questioni relative alla procura) possono essere fatte valere dinanzi agli arbitri, la cui determinazione potrà riflettersi sul lodo ed essere dedotta con l'impugnazione del lodo, ove il vizio sia stato tempestivamente denunciato nel corso del procedimento arbitrale;

- che nel caso di specie risultano formalmente documentati: l'esistenza della clausola compromissoria richiamata dalle ricorrenti; la natura della controversia, concernente la liquidazione della quota sociale già detenuta dalla de cuius; la nomina dell'arbitro delle ricorrenti; l'invito rivolto alla società resistente a nominare il proprio arbitro; l'inerzia di quest'ultima;
- che non ricorrono pertanto ragioni impeditive alla nomina già disposta, né sussistono i presupposti per la revoca del decreto;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di revoca proposta da Controparte_2

conferma la nomina dell'arbitro già disposta nel procedimento;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito;

spese compensate.

Genova, 4 luglio 2026

Il Presidente

Enrico Ravera